

COMMISSIONE IX

AGRICOLTURA E FORESTE - ALIMENTAZIONE

LXXXVII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GERMANI

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	763
Comunicazioni del Presidente:	
PRESIDENTE	763
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Senatore BRASCHI: Modifica all'articolo 5 della legge 25 luglio 1952, n. 949, concernente provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione. (Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato) (709)	763
PRESIDENTE	763, 764
TRUZZI	763
FERRARI RICCARDO	763
MARENGHI	763
FINA, <i>Relatore</i>	763
PUGLIESE, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	763
Proposta di legge (Seguito della discussione):	
ROSINI ed altri: Limite massimo del canone annuo nei livelli del basso Veneto e del Friuli e sua divisibilità (1528) e GUI ed altri: Norme per l'equa determinazione e l'affrancazione dei canoni livellari in natura (2911)	765
PRESIDENTE	765, 767, 768
GOZZI, <i>Relatore</i>	765, 768
DE MARZI FERNANDO	767
FRANCESCHINI GIORGIO	767
ROSINI	768

PAG.

COMPAGNONI	768
PUGLIESE, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	768

Votazione segreta:

PRESIDENTE	769
----------------------	-----

La seduta comincia alle 9,55.

FRANZO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Aimi, Del Vescovo e Zanoni.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che partecipano alla seduta odierna, a loro richiesta, senza voto deliberativo, i deputati Rosini, De Marzi Fernando e Franceschini Giorgio.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Braschi: Modifica all'articolo 5 della legge 25 luglio 1952, n. 949, concernente provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione (779).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Braschi: « Modifica all'articolo 5 della legge 25 luglio

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1957

1952, n. 949, concernente provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione », già approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato nella seduta del 1° aprile 1954.

Come i colleghi ricorderanno, la proposta di legge è già stata da noi esaminata tempo fa, e precisamente nelle sedute 9 e 23 giugno, 9 e 21 luglio 1954, e 25 maggio 1955. Con essa il senatore Braschi propone che i prestiti per l'acquisto di macchine agricole siano concessi non soltanto ai piccoli agricoltori ma anche alle piccole imprese che esercitano lavorazioni meccanico-agrarie per conto altrui, con la garanzia del patto di riservato dominio sulle macchine stesse o con altra idonea forma di tutela del credito.

Noi interrompemmo la discussione perché erano sorte alcune difficoltà, giacché non pochi della Commissione volevano limitare la concessione dei prestiti soltanto agli agricoltori, ed ai piccoli agricoltori i quali potevano utilizzare le macchine per il proprio fondo e per fondi altrui. Successivamente la difficoltà venne superata nel senso di chiedere che soltanto le residue somme delle varie gestioni annuali potessero essere destinate alle piccole imprese meccanico-agrarie.

L'onorevole Truzzi presentò poi un emendamento che trasformò in ordine del giorno allo scopo di non ostacolare o ritardare l'approvazione della legge. In tale ordine del giorno veniva posta una limitazione, nel senso che si potessero concedere prestiti a queste piccole imprese meccanico-agrarie purché si trattasse di imprese con non più di due trattori. A questo punto la discussione si arrestò perché venne fuori la questione della garanzia dei prestiti.

Avverto che la Commissione Finanze e tesoro ha espresso parere favorevole all'approvazione del provvedimento in data 9 giugno 1954. Pertanto, possiamo senz'altro passare all'esame dell'articolo unico della proposta di legge, così come ci è pervenuta dal Senato. Voglio far notare che in certe zone i piccoli coltivatori non hanno la possibilità materiale di acquistare le macchine e si rivolgono a piccoli operatori o a cooperative. Anche per queste ragioni, credo che la Commissione possa approvare il provvedimento.

TRUZZI. Nel corso della discussione già svolta presentai un ordine del giorno per ovviare a qualche inconveniente che, secondo me, sarebbe derivato dalla applicazione della legge. Ritengo oggi di poter ritirare quell'ordine del giorno perché — come è stato dimostrato — bisogna aiutare anche i piccoli arti-

giani che lavorano per conto terzi e facilitano ai più piccoli coltivatori la possibilità di avere a disposizione una macchina agricola. Se allora avevamo delle preoccupazioni era perché si trovavano giacenti ed inevase molte domande di coltivatori che aspiravano al prestito. Ma, col passare del tempo, la grande maggioranza delle richieste è stata soddisfatta. Rimangono insoddisfatti gli agricoltori più piccoli ai quali questi artigiani potrebbero venire in aiuto mettendo a loro disposizione le macchine. Per questi motivi sono favorevole ad approvare la legge nel testo inviato dal Senato.

FERRARI RICCARDO. La mia preoccupazione è che « piccole imprese » diventeranno tutte. Ormai tutti coloro che lavorano per conto terzi hanno due trattori e vorrei che si evitasse di dare la preferenza a tutte queste imprese che lavorano per conto terzi, trascurando gli agricoltori.

MARENGHI. Noi siamo favorevoli a questa proposta perché convinti che essa incoraggerà ulteriormente la diffusione delle macchine agricole. Precedentemente i piccoli coltivatori non potevano chiedere il contributo se non dimostravano che il macchinario sarebbe stato convenientemente impiegato. L'ispettorato agrario doveva dare il suo parere. Se un agricoltore aveva dieci ettari di terreno l'ispettorato non poteva dare l'autorizzazione, oggi invece può essere data l'autorizzazione. Erano giacenti numerose domande appunto perché il numero delle macchine era considerato sproporzionato rispetto alla superficie da lavorare.

Bisogna anche richiamare l'attenzione sulla questione delle garanzie; gli istituti di credito vogliono abbondanti garanzie prima di concedere il prestito e se non risolviamo questo problema avremo un'applicazione molto limitata della legge.

FINA, *Relatore*. Non ho nulla da aggiungere alla mia relazione e sono più che persuaso della giustizia dei motivi che allora esposi. Ritengo che si possa passare alla votazione perché tutti siamo convinti della necessità di agevolare i piccoli coltivatori specialmente di quelle zone dove solo con l'ausilio di qualche cooperativa è possibile eseguire la lavorazione meccanica dei terreni.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Come gli onorevoli colleghi ricordano, con la legge 25 luglio 1952 si volle istituire un fondo di rotazione destinandolo a tre settori: macchine agricole, impianti di irrigazione e edifici rurali. Nel corso dell'applicazione della legge si è osservato che mentre per gli impianti di irrigazione e gli

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1957

edifici rurali la legge effettivamente rispondeva al suo principio ispiratore, per quanto riguarda invece le macchine agricole la legge difettava, giacché, a causa della piccola estensione di alcune aziende, le macchine non avrebbero potuto trovarvi un conveniente impiego. Siccome le agevolazioni della legge sono previste anche per cooperative o piccoli agricoltori che si costituissero in cooperative per acquistare le macchine, la proposta Braschi vorrebbe ovviare all'inconveniente, consentendo a piccoli operatori di impiegare macchine lavorando per conto terzi. Ritengo che la proposta Braschi risponda effettivamente ad una necessità sentita dalle piccole imprese agricole e sarebbe, pertanto, opportuno approvarla.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Mi sembra però opportuno chiedere al Governo di vigilare perché questa estensione della destinazione dei prestiti, che secondo la legge debbono andare agli agricoltori, non serva ad alimentare speculazioni che sono escluse dallo spirito di questa legge. Il Governo è invitato a vigilare perché non ci siano speculazioni.

La proposta di legge Braschi consta di un solo articolo. Ne do lettura:

Dopo il primo comma dell'articolo 5 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è aggiunto il seguente comma: « I prestiti per l'acquisto di macchine agricole, di cui al comma precedente, possono essere concessi anche ai piccoli agricoltori ed alle piccole imprese che esercitino lavorazioni meccanico-agrarie per conto altrui, con la garanzia del patto di riservato dominio sulle macchine stesse od altra idonea forma di tutela del credito ».

Non essendo stati presentati emendamenti, avverto che la proposta di legge, che consta di un articolo unico, sarà votata direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Rosini ed altri: Limite massimo del canone annuo nei livelli del basso Veneto e del Friuli e sua divisibilità. (1528) e dei deputati Gui ed altri: Norme per l'equa determinazione e l'affrancazione dei canoni livellari in natura. (2911).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di

legge Rosini ed altri: Limite massimo del canone annuo nei livelli del basso Veneto e del Friuli e sua divisibilità, e Gui ed altri: Norme per l'equa determinazione e l'affrancazione dei canoni livellari in natura.

La discussione, iniziata il 5 dicembre, si è conclusa con il mandato al relatore di redigere un testo unificato. Do, pertanto, la parola all'onorevole Gozzi.

GOZZI, *Relatore*. Ricordo ai colleghi, innanzitutto, che le questioni di fondo che avevano interessato di più la Commissione erano praticamente le seguenti: anzitutto il problema dell'ampiezza dell'applicazione della norma, di cui si discuteva se dovesse essere estesa a tutta l'Italia o riferita soltanto ad alcune provincie venete. La Commissione, praticamente, aveva espresso l'avviso che il relatore si orientasse verso una soluzione legislativa che contemplasse il problema del solo Veneto, pur apprezzando le considerazioni svolte in sede di Commissione giustizia che caldeggiavano una soluzione unitaria del problema in tutto il territorio nazionale.

Il secondo problema investiva una questione di carattere giuridico sollevata in particolare dal nostro Presidente, e consisteva nell'esaminare se il complesso di rapporti imposto alla nostra attenzione dal collega Rosini con la denominazione di « livelli » racchiudesse un particolare istituto o invece potesse essere compreso nell'istituto generale dell'enfiteusi. E per quali particolarità divergesse dall'istituto dell'enfiteusi.

Terza questione era quella della determinazione del canone livellario. Nella proposta Gui-De Marzi essa era affrontata con una particolare completezza. Il collega De Marzi si era preoccupato, difatti, di affermare il principio dell'equo canone in materia applicando un istituto giuridico analogo già vigente in materia di locazione agraria.

Quarto problema: la questione dell'affrancazione. Mentre era pacifico che nell'affrancazione di detti canoni dovesse considerarsi come unità di capitalizzazione il canone livellario, era in discussione se in questa legge, una volta seguito l'indirizzo della maggioranza della Commissione, tendente a limitarla alla regione veneta, fosse opportuno e conveniente seguire l'impostazione della proposta De Marzi il quale si era preoccupato di istituire una disciplina processuale moderna o se invece non fosse eccessivo creare una disciplina processuale nuova, completa, per un problema contingente e particolare come i livelli veneti, mentre per tutti i problemi dei

canoni enfiteutici, della rendita perpetua, ecc., rimane la procedura in corso regolata dalla legge del 1925.

Si era poi d'accordo di fissare il criterio della inderogabilità delle norme per quanto riguarda il canone livellario.

Mi sono poi incontrato più volte con il collega Rosini e De Marzi e abbiamo esaminato insieme con molto impegno questo testo: conseguentemente, sempre seguendo l'indirizzo scelto dalla Commissione, sarei arrivato ad una determinazione; ho parlato anche con l'onorevole Rocchetti, il quale si è preoccupato in sede di Commissione giustizia di rilevare la opportunità di una disciplina sistematica, completa, unitaria per tutto il territorio della Repubblica e di estendere questa disciplina non solo ai livelli veneti o ai canoni enfiteutici, ma anche alle decime, e a tutti questi istituti storici e alle loro conseguenze. Noi saremmo del parere di non seguire in questa sede la proposta del collega Rocchetti. Indubbiamente la sua prospettiva è affascinante, e meriterebbe una soluzione organica, unitaria, ma se scendiamo all'analisi dei singoli istituti siamo costretti a rilevare la complessità della materia, la diversità delle situazioni, le varie incidenze particolari e i diversi interessi che si è costretti a toccare. Proporrei perciò di accogliere in qualche modo il principio sostenuto in Commissione giustizia dall'onorevole Rocchetti, affermando la necessità di discutere e risolvere il problema generale.

Una volta affermata la necessità di regolamentare il problema, esso verrà poi affrontato con singoli provvedimenti legislativi indubbiamente più aderenti agli interessi e alle situazioni particolari.

Pertanto ribadisco l'opportunità di affrontare per il momento il problema del Veneto, e di rinviare ad un momento successivo le analisi particolari degli altri istituti: decime, censi, enfiteusi ecc.

Vorrei aggiungere che ho poi esaminato con molto interesse il problema posto dal nostro Presidente, se i livelli possono essere considerati istituti autonomi nei confronti dell'enfiteusi o in quali particolari aspetti si diversificano dall'enfiteusi.

Mi sembra di poter dire che in sostanza il livello veneto non è altro che una enfiteusi con aspetti differenziati marginali dovuti al titolo di costituzione.

Il collega De Marzi si è limitato a dire che il livello veneto è quel diritto che catastalmente è definito come tale. Su tale punto

abbiamo visto il Ministero delle finanze non acconsentire all'impostazione in quanto, valutate sul piano nazionale, le rilevazioni catastali, ci dicono che sotto il nome di livelli ricorrono altri istituti, per cui l'agganciamento dei livelli veneti a questi particolari dati tecnico-catastali non è sufficiente. D'altra parte la dottrina prevalente afferma la sostanziale unicità tra enfiteusi e livelli veneti per cui dobbiamo affermare anche noi l'agganciamento del livello a quell'istituto ben noto del nostro ordinamento giuridico che è l'enfiteusi, sia pure limitandoci all'enfiteusi prima del codice del 1865 perché sia i livelli che i canoni non debbono incidere nell'enfiteusi costituita dopo il 1865.

L'altra osservazione di merito fondamentale è quella della determinazione del canone. La soluzione del collega De Marzi è veramente affascinante perché introduce l'equo canone per i canoni livellari e di enfiteusi; ma questa determinazione è una specie di resurrezione. In questi istituti, che secondo l'unanimità dei consensi sono ritenuti feudali, che devono sia pur gradualmente scomparire, affermare il principio dell'equità del canone significa ringiovanirli.

Altra preoccupazione è la difficoltà tecnica di creare delle commissioni che, in gran parte dovendosi mettersi al lavoro quanto prima in sede di contratti agrari, introdurrebbero nella prassi dell'applicazione dei canoni livellari quei principi che se sono socialmente giusti nei contratti agrari sarebbero stridenti una volta che venissero travasati in un istituto storico sorpassato e sopravvivente a fatica.

Sarei dell'opinione, perciò, di rimanere al testo De Marzi per quanto riguarda il criterio di massima e ridurre i canoni che superano quel *prafond*; i canoni, invece, che non arrivano a quel limite, direi di lasciarli come sono.

Per il problema dell'affrancazione seguirei lo stesso criterio del programma minimo, vale a dire che l'affrancazione si opera capitalizzando i canoni e lasciando inalterato l'altra questione della procedura.

Per quanto riguarda tutte le altre considerazioni fatte in materia, pur apprezzandole, sono dispiacente di non poterle accogliere. Io non riterrei, per lo scopo che si propone la nostra disciplina legislativa, orientata verso un limitato settore del Veneto, di poterle introdurre adesso. Aderirei solo alla proposta De Marzi per regolare con un unico testo la procedura di affrancazione. Do let-

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1957

tura, intanto, del testo unificato da me predisposto:

ART. 1.

Con decorrenza dall'annata agraria 1957-1958 i canoni enfiteutici e livellari nelle provincie di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona e Vicenza posti in essere prima dell'entrata in vigore del codice civile del 1865, non possono essere superiori al triplo del reddito dominicale del fondo sul quale gravano, determinato a norma del decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito in legge 29 giugno 1939, n. 976.

I canoni dei livelli superiori a detta misura sono ridotti al limite di cui al precedente comma.

ART. 2.

Salvo prova contraria, i livelli di cui all'articolo 1 si presumono costituiti anteriormente all'entrata in vigore del codice civile del 1865.

ART. 3.

Il prezzo di affrancazione del fondo gravato si determina capitalizzando, sulla base dell'interesse legale, l'annuo canone di cui all'articolo 1, dopo che sia stato ridotto, se del caso, alla misura ivi indicata.

ART. 4.

Nell'ipotesi prevista dal secondo comma dell'articolo 961 del codice civile, l'affrancazione dei canoni di cui all'articolo 1 può effettuarsi dal singolo dividente per la sua quota.

ART. 5.

Ai livelli di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni vigenti sull'enfiteusi, in quanto non sia diversamente disposto dalla presente legge.

ART. 6.

Le norme della presente legge sono inderogabili salvi i patti più favorevoli al livellario.

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Gozzi, propone di star fermi alle proposte De Marzi e Rosini in merito al trattamento da farsi a questi canoni livellari, limitatamente però alle provincie del Veneto, per rinviare

a una regolamentazione più vasta, a un provvedimento più ampio, la situazione di tutte le altre zone.

Secondo l'onorevole Gozzi, la proposta di legge dovrebbe limitarsi ai canoni livellari, ai quali verrebbero però ad essere equiparati i canoni enfiteutici delle altre provincie venete costituiti prima dell'entrata in vigore del codice civile del 1865.

Dichiaro aperta la discussione generale sul testo unificato.

DE MARZI FERNANDO. Sono grato al relatore per il lavoro svolto. Questa legge avrà, sì, una portata limitata, ma costituirà un punto di partenza per estendere lo studio a tutte le altre zone. Per quanto riguarda l'affrancazione, debbo aggiungere che era giusto studiare una proposta successiva, a se stante; dato che non vogliamo risolvere il problema in tutta l'Italia, non ci possiamo permettere il lusso di risolvere per una sola zona una questione che riguarda tutto il territorio nazionale. Vorrei aggiungere che dovrebbe essere considerata la possibilità di fare il deposito per l'affrancazione invece che alla Cassa depositi e prestiti presso una banca locale con atto notarile.

FRANCESCHINI GIORGIO. Anche io sono d'accordo con le considerazioni del relatore onorevole Gozzi. Pensavo si potesse dare un'altra stesura all'articolo 1, ma mi pare che anche così com'è formulato adesso possa andare.

Nella proposta Rosini c'è un argomento molto interessante e che è stato anche esaminato e visto favorevolmente dalla Commissione giustizia: l'abolizione dell'istituto della prelazione. Se dobbiamo innovare in materia, a mio avviso bisogna avere il coraggio di innovare anche nel diritto di prelazione. Auspico che nell'eventuale futura regolamentazione di tutta la materia di questi vecchi istituti, si abolisca il diritto di prelazione a favore del concedente così come è regolato oggi dall'articolo 966 del codice civile, in quanto, oltre a creare complicazioni e lungaggini nella procedura di affrancazione, tale istituto si presta spesso a forme ricattatorie.

PRESIDENTE. La Commissione si è orientata nel senso di assoggettare a un determinato trattamento i canoni livellari delle provincie venete. Ora, mentre capisco che si possa dettare una disciplina particolare per i canoni - o istituti che siano - tipici per ragioni storiche o altro, relativi a una determinata zona o più zone, capisco meno che questo trattamento particolare lo si possa fare per i

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1957

canoni relativi a istituti che hanno un'applicazione in molta parte del territorio nazionale.

Quindi, equiparare canoni enfiteutici e canoni livellari come si fa nell'articolo 1 del testo unificato Gozzi, e dettare una disciplina particolare solo per il Veneto, mi pare che potrebbe far sorgere difficoltà. Io penso che sarebbe meglio limitare questo particolare trattamento ai soli canoni livellari. Se parliamo anche di canoni enfiteutici si potrebbe chiedere perché questo trattamento non viene usato per tutta l'Italia, dato che l'enfiteusi è un istituto disciplinato in maniera generale dal codice.

ROSINI. Concordo con quanto dice il Presidente. Tutta la mia relazione si propone di dimostrare che il livello Veneto rappresenta qualche cosa di particolare e che quindi merita una disciplina particolare, non solo per l'elevatezza dei canoni, ma anche per la loro struttura. Io non sono del tutto convinto che i canoni livellari rientrino nelle enfiteusi, tanto è vero che in dottrina si discute se la legge che ha aumentato i canoni enfiteutici di 16 volte debba applicarsi anche ai livelli.

PRESIDENTE. Ricordo che in quella sede l'onorevole Rocchetti chiese che quella disciplina si estendesse anche alle altre prestazioni perpetue, ma la Camera si limitò all'enfiteusi.

COMPAGNONI. Avevo già proposto di affrontare il problema generale dell'enfiteusi e delle altre prestazioni perpetue. La Commissione si è orientata però nel senso di limitarsi al Veneto. Ora, poiché ritengo che la questione da me sollevata nella precedente riunione sia di fondamentale importanza per tutto il paese, ho presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione Agricoltura della Camera dei deputati, discutendo le proposte di legge relative all'affrancazione dei livelli veneti, allo scopo di fare in modo che l'istituto dell'enfiteusi possa assolvere anche nelle condizioni attuali alla sua fondamentale funzione di facilitare il passaggio dei contadini alla proprietà della terra, invita il Governo a presentare il progetto di legge di modifica dell'attuale procedura di affrancazione dall'enfiteusi, con particolare riguardo ai canoni in natura e alle altre prestazioni perpetue in modo da aiutare la massa degli utilisti ad esercitare nella pratica il loro diritto di affrancare le terre ».

GOZZI, *Relatore*. Vorrei fare osservare che mi sono limitato al Veneto. Sotto questo ri-

flesso, non occorre andare a disturbare tutti i sacri testi in materia o tutti i problemi che possono comportare l'estensione del provvedimento sul piano nazionale. In sostanza, noi faremmo per il Veneto quello che abbiamo fatto già in altre occasioni, ad esempio per il canone di canapa per la Campania. In questo senso, non vi dovrebbero essere eccessive preoccupazioni sul piano dottrinale e sistematico. Noi ci limitiamo a riconoscere che i canoni del Veneto sono di particolare elevatezza. Per quanto riguarda il Veneto, il particolare istituto dei canoni livellari è sfociato nel vasto concetto dell'enfiteusi. Io penso che tanto se si fa l'abbinamento dei due canoni, tanto se ci si limita a parlare solo di livelli, come propone il Presidente, si ha lo stesso risultato. Mi dichiaro comunque disposto a modificare l'articolo 1 del testo unificato, da me elaborato, espungendone la parola « enfiteutici ».

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Io proporrei un articolo così formulato. « Le norme contenute nella presente legge si applicano ai rapporti reali che comportano prestazioni in natura dovute annualmente per un determinato fondo rustico in base a titoli che non potrebbero validamente costituirsi nell'ordinamento giuridico vigente nel giorno che immediatamente precede quello dell'entrata in vigore della presente legge ».

PRESIDENTE. Non vorrei scendere ad una analisi del contenuto dell'istituto del canone livellario, perché altrimenti ci troveremmo di fronte alla necessità di equipararlo all'enfiteusi. Se viceversa ci riferiamo a una denominazione tipica di una zona (livelli), qualunque sia il contenuto di questo rapporto, la questione si risolve più facilmente, altrimenti sorge la necessità di estendere a tutte le enfiteusi lo stesso trattamento. L'onorevole Gozzi diceva che un intervento del legislatore potrebbe essere giustificato dall'elevatezza di questi canoni livellari ed enfiteutici. Ma allora bisognerebbe dare alla legge una diversa intonazione, cioè bisognerebbe fare riferimento a tutti i canoni enfiteutici che superino un certo limite. Ritengo, perciò felicemente superata questa difficoltà vista l'assenso del relatore Gozzi alla mia proposta di sopprimere la parola « enfiteutici ».

Dichiaro chiusa la discussione generale sul testo unificato predisposto dal relatore Gozzi.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1957

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta della proposta di legge Braschi, esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta sulla proposta di legge:

BRASCHI: « Modifica all'articolo 5 della legge 25 luglio 1952, n. 949, concernente provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione » (779).

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	30
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Armosino, Audisio, Basile Giuseppe, Bertone, Bettiol Francesco Giorgio, Biasutti, Bolla, Burato, Calasso, Chiarini, Compagnoni, Daniele, Del Fante, Fina, Fora, Franzo, Germani, Gozzi, Helfer, Marenghi, Martoni, Masola, Montanari, Pavan, Pecoraro, Rosati, Sangalli, Scarascia, Sampietro Giovanni, Sodano, Stella e Truzzi.

La seduta termina alle 11.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI